
	<p align="center">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO Stazione Appaltante: Comune di Scicli Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA e-mail: centraledicommittenza@comune.modica.rg.it PEC: centralecommittenza.comune.modica@pec.it</p>	
---	--	---

PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. CIG: 7340027DE2

Normativa di riferimento:

- *Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. 56/2017.*
- *Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016).*
- *Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/2016 e L.R. n. 1/2017.*
- *D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 e ss.mm.ii. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011.*
- *I riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. contenuti nella l.r. 12/2011 e nel D.P.R.S. n. 13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.*

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Modica - Scicli, Stazione Appaltante Comune di Scicli, Settore III Entrate-Finanze, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2017.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Capo III Settore Entrate-Finanze n. 165 del 29.12.2017 R.G. n. 1365 del 29.12.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - (nel prosieguo, Codice).

Il Luogo di esecuzione del servizio consegna della fornitura è il Comune di Scicli - codice NUTS ITG18.

CIG: 7340027DE2

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2017.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Grazia Maria Galanti, Capo Settore Entrate-Finanze, indirizzo di posta elettronica: g.galanti@comune.scicli.rg.it;

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione prestazioni	CPV
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.	66600000-6

1.1.1. OMISSIS

1.1.2. OMISSIS

1.2 OMISSIS

1.3 La durata dell'appalto è di anni 5 (cinque) con decorrenza presumibilmente dal 01.01.2018 e scadenza 31.12.2022.

1.4 OMISSIS

1.5 OMISSIS

1.6 L'importo complessivo a base di gara, per i cinque anni è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila,00), IVA esclusa.

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n° 81/2008.

1.7 OMISSIS

1.8 OMISSIS

1.9 L'appalto è finanziato con **fondi a carico del bilancio comunale**.

Gli importi I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

1.10 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici di cui all'art. 45 D.Lgs. n° 50/2016 qualora:

- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 267/2000, in forma singola o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi;
- siano iscritti nell'Albo degli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n° 385 e ss.mm.ii., o siano abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per gli altri soggetti.

in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- 3) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► OMISSIS

3.3. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.4. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.5. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara.

4.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio/ Consultazione Atti/ Avvisi Bandi e Gare e/o sul sito della C.U.C. c/o Comune di Modica, all'indirizzo <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>.

4.2 OMISSIS

4.3 OMISSIS

4.4 OMISSIS

4.5 OMISSIS

4.6 OMISSIS

4.7 OMISSIS

4.8 OMISSIS

4.9 OMISSIS

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, dott.ssa Grazia Maria Galanti, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, entro le ore 13:00 del **06/04/2018**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse da quelle anzidette e/o successivamente al termine sopra indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, anche in un'unica soluzione, entro le ore 13,00 del 12/04/2018.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti / Avvisi Bandi e Gare. **E' fatta raccomandazione ai concorrenti di controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.**

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). Le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 82, 83 comma 3, 90, commi 8 e 9, e 49 del Codice.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 La dichiarazione per il Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" potrà essere redatta

sui modelli disponibile all'indirizzo internet <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio – Consultazione Atti – Avvisi Bandi e Gare.

6.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50 del 2016, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.6 OMISSIS

6.7 OMISSIS

6.8 OMISSIS

6.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicati dai concorrenti*. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2017 è vietato il subappalto

8.2 OMISSIS

8.3 OMISSIS

9. Ulteriori disposizioni

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso, resta fermo il potere dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta ritenuta anormalmente bassa in ragione della sussistenza di elementi specifici ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 6 ultimo periodo, del Codice secondo le modalità indicate nei commi 4,5 e 6 primo e secondo periodo dell'anzidetto art. 97.

9.2 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza non fosse

intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante potrà disporre la proroga del termine di vincolatività dell'offerta, provvedendo a darne comunicazione sul sito, alla pagina www.comune.scicli.rg.it nella sezione albo pretorio – consultazione atti – avvisi bandi e gare e sul sito della C.U.C. del Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, secondo la schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui agli artt. 36 c.9, 73 c.4, e 216 c.11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del *Codice*, la stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del *Codice* ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

9.8 OMISSIS

9.9 In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio

9.10 la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo alla gara stessa dandone comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Scicli all'indirizzo www.comune.scicli.rg.it e sul sito della C.U.C. del Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese a riguardo.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, denominata garanzia provvisoria, pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00) corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

10.2 OMISSIS

10.3 OMISSIS

10.4 La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, è costituita a scelta dell'offerente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento sul conto di tesoreria comunale, codice IBAN IT 02V050 3684 520C C021 1182 945 specificando: "deposito cauzionale

partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2018 al 31.12.2022".

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

10.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del *Codice*, l'offerta è altresì corredata , **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' art. 103 *del Codice*, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi dell'art. 103, comma 9, del *Codice*);
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) **OMISSIS**;

4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

6) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità pluri soggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

8) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice*, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del *Codice*.

10.7 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del *Codice*, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data;

10.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.9 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto;

10.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*;

10.11 Ai sensi degli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice, l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

10.12 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

► Ai sensi della deliberazione dell'A.N.AC. del 20 dicembre 2017 n. 1300 (21 dicembre 2016, n. 1377), nessun contributo è dovuto all'Autorità di vigilanza.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- **requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett a del codice)**

a) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 516.457,00 e comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione

dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);

b) iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

c) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;

- per i concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del Codice dei Contratti. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione nella C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione.

- capacità economico finanziaria (art. 83 c.1.lett. b del codice)

- solidità patrimoniale dell'istituto espressa da un patrimonio annuo non inferiore a € 500.000,00 come risultante dai bilanci degli esercizi 2014-2015-2016. *In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. il requisito dovrà essere posseduto dai componenti nel loro complesso.*

- Capacità tecnica professionale (art. 83 c.1.lett. c del codice)

a) avere svolto senza demerito per almeno tre anni negli ultimi cinque anni servizi di tesoreria per almeno una Provincia o un Comune con almeno 25.000 (venticinquemila) abitanti (specificare committente, numero di abitanti, oggetto del servizio e numero di anni di svolgimento del servizio);

b) avere uno sportello operativo nel Comune di Scicli.

12.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice (**avvalimento**), il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12. del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che

partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

12.3 ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4 Il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al paragrafo 12.1 n.1) deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al paragrafo 12.1 n.1);
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

12.5 OMISSIS

12.6 OMISSIS

12.7 Il requisito relativo ai servizi analoghi, deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

12.8 OMISSIS

12.9 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.10 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.11 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 47 del Codice.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17/04/2018, esclusivamente all'ufficio protocollo della centrale unica di committenza Modica-Scicli, sito in Piazza Principe di Napoli n. 17 – 97015 Modica (Rg). Si precisa che per

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso l'ufficio protocollo della centrale unica di committenza Modica – Scicli, sito in Piazza Principe di Napoli n. 17, palazzo San Domenico, 97015 Modica (Rg). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio o ad indirizzo diverso da quello suindicato, **non saranno presi in considerazione**, anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura **“Procedura aperta per l'appalto inerente la l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2018 al 31.12.2022. CIG: 7340027DE2. Termine ultimo di presentazione delle offerta 17/04/2018 ore 12,00”** Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B- Offerta tecnica”
- 3) “ C - Offerta economica”.

13.5 ► **La mancata separazione dell'offerta economica da quelle documentazione amministrativa e offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo/ribasso in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.**

13.6 ► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

14.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o

consorzio;

14.1.2. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.2 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:

14.2.1 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara)

14.2.1 tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

14.2.2 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter, g), h), i), l), m), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure domanda di concordato preventivo ex art.161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n.267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]*; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b.1-b.4:

(oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta il decreto del Tribunale di *[inserire riferimenti quali sede, numero, data, ecc.]*; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

b.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

b.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

b.4 ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, originale o copia autentica della dichiarazione e del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la

durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (rientrano tra questi illeciti professionali: *le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) l'inesistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che nei propri confronti:

f.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [*ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

f.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (*Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*);

g) OMISSIS (di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (*l'esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione*);)

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(Oppure)

l) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

(Oppure)

l) di non essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione di fatto, con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una relazione di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 14.2.1 (art. 80 comma 1 del Codice), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al paragrafo 14.2.2 (art. 80 del Codice), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non sarà escluso della procedura d'appalto qualora la stazione appaltante riterrà sufficienti le misure di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 9 del Codice, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

14.2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 2, del *Codice*, e precisamente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.**

14.2.4 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 4, del *Codice*, e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *<Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più*

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande>.

Si precisa che:

- 1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2.1 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) e g) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- 4) ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2.1 lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istintori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

5) ■ OMISSIS

14.2.5 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2.1 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante:

a. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità. Che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli istitori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d. ■ di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi di tesoreria, con indicazione del periodo e del committente:

<i>Anno</i>	<i>Oggetto dell'affidamento</i>	<i>Committente</i>
.	[descrizione dell'attività]	...[comune di]..
	[descrizione dell'attività]
	[descrizione dell'attività]	
	[descrizione dell'attività]	
	[descrizione dell'attività]	

e. ■ OMISSIS

f. ■ OMISSIS

14.4 ■ OMISSIS

14.5 ■ in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del *Codice*, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del *Codice*;

c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, **nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie**, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice*, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.6 ■ OMISSIS

14.7 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.b, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, anche il **PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria

14.8 ■ **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:**

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

2. OMISSIS

3. ■ accetta, **a pena di esclusione**, fermo restando l'applicabilità dell'art. 83, comma 9 del *Codice*,

il protocollo di legalità " Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, Ministero dell' Interno, le Prefetture dell' Isola, l' Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l' INPS e l' INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Limitatamente alle dichiarazioni di cui al predetto articolo oggetto di censura in relazione alla connessa comminatoria d'esclusione, si procederà nel rispetto della pronuncia della Corte di Giustizia della C.E., decima sez., 22 ottobre 2015, C-425/14;

4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il presente codice è visionabile sul sito internet <http://www.comune.scicli.rg.it/AttiPubblici- Documentazione Trasparente>.

5. OMISSIS

6. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.9 ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: 14.10]

14.10 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 93, comma 7, del d. Lgs. 50/2016 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

14.11 OMISSIS

14.12 ■ OMISSIS

14.13 **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.** oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la

compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. OMISSIS

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.14 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.15 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.16 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.17 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.18 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.19 ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.20 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.21 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.22 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.23 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.24 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.25 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.26 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda .

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

15 OMISSIS

16 Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

La busta B – Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una completa e dettagliata relazione tecnica dei servizi offerti. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione previsti al successivo punto 18 del presente disciplinare di gara.

■ La relazione tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:

- prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10),
- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
n. facciate: max 5

I criteri oggetto di valutazione, meglio specificati nel successivo punto 18, saranno:

- 1) Nessun addebito delle spese vive di servizio (esclusa imposta di bollo);
- 2) Canone per la gestione del servizio;
- 3) Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica;
- 4) Numero di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2010 alla data di presentazione dell'offerta).

16.1 ► nella busta C- Offerta Economica, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione la seguente documentazione:

Dichiarazione contenente l'indicazione di :

- 1) **TASSO D'INTERESSE PASSIVO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA** espresso come spread percentuale su EURIBOR a 3 (tre) mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione;
- 2) **TASSO D'INTERESSE ATTIVO PRATICATO SULLE GIACENZE DI CASSA** espresso come spread percentuale su Euribor 3 mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione;
- 3) **CORRESPONSIONE ALL'ENTE DI CONTRIBUTI ANNUI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE A CARATTERE ISTITUZIONALE, CON UN MINIMO ANNUO PARI AD € 1.000,00.**

L'OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ RIPORTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, L'INDICAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

► La dichiarazione contenente l'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

► la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte anomale saranno individuate così come prescritto dall'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016

L'offerta economica di cui sopra dovrà essere prodotta in bollo ai sensi del D.P.R. 642/72. Le offerte prive di bollo saranno accettate. Successivamente, sarà cura dell'Amministrazione appaltante trasmettere alla competente Agenzia delle Entrate, i nominativi dei concorrenti inadempienti ai fini della regolarizzazione.

16.2 Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o parziali rispetto ai servizi richiesti.

16.3 OMISSIS

17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, previsto dall'art. 81, avverrà ai sensi dell'art. 216 c. 13 del *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP (oggi ANAC), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema *AVCpass*, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - *AVCpass*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il *PASSOE* di cui all'art. 2, comma 3b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data di verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza alla normativa preesistente.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1 La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50 del 2016 sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi e alle modalità di seguito stabilite:

18.2 All'Offerta tecnica verranno attribuiti massimo 70 punti su 100 e all'Offerta economica massimo 30 punti su 100.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio dell'Offerta Tecnica. SI RAMMENTA CHE VA PRESENTATA IN BUSTA DENOMINATA B- OFFERTA TECNICA SEPARATA DALL'OFFERTA ECONOMICA E DALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Elementi di valutazione e punteggio

18.2.a Nessun addebito delle spese vive di servizio (esclusa imposta di bollo)

Da 0 a 25 punti

25 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

18.2.b Canone per la gestione del servizio

Da 0 a 25 punti

25 punti per il servizio reso in forma gratuita. Alle offerte a titolo oneroso con relativa % di riduzione del canone a base d'asta sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(\% \text{ riduz. Cba} : \text{Cba}) \times 25$, dove Cba è la base d'asta e % riduz. Cba è la percentuale di ribasso offerta.

18.2.c Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica.

Da 0 a 10 punti

10 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

18.2.d Numero di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2010 alla data di presentazione dell'offerta).

Da 0 a 10 punti

n. 2 punti per ogni ente gestito-max 10 punti

Descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio dell'Offerta Economica. SI RAMMENTA CHE VA PRESENTATA IN BUSTA DENOMINATA C- OFFERTA ECONOMICA SEPARATA DALL'OFFERTA TECNICA E DALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Elementi di valutazione e punteggio

18.2.e Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria:

Il tasso offerto viene determinato come risultanza algebrica tra lo spread offerto in aumento/diminuzione rispetto alla media mensile dell' Euribor a tre mesi, rilevato il primo giorno di ogni trimestre.

Da 1 a 10 punti

Al tasso più basso saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_{min} : T_v) \times 10$, dove T_{min} è il tasso minimo e T_v è il tasso da valutare.

18.2.f Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Da 1 a 10 punti

Al tasso più alto saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_v : T_{max}) \times 10$, dove T_v è il tasso da valutare e T_{max} è il tasso massimo.

18.2.g Corresponsione all'Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad € 1.000,00.

Da 0 a 10 punti

zero punti se non vi è alcun contributo, o se inferiore al minimo previsto, 10 punti al contributo massimo. Alle altre offerte intermedie, ossia superiori al minimo previsto, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(C_o : C_{max}) \times 10$, dove C_o è il contributo annuo da valutare e C_{max} è il contributo annuo massimo.

Le offerte in percentuale devono essere contenute entro la seconda cifra decimale. Inoltre, nel procedimento di calcolo e di attribuzione del punteggio saranno considerate le cifre fino ai millesimi (3 cifre dopo la virgola).

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti assegnato dalla Commissione di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.

1.L a stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016)

2.E' facoltà del Comune di Scicli di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ogni condizione tra quelle previste e dichiarate a cui sia stato attribuito un punteggio , costituisce un'obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della procedura.

19 Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della **centrale unica di committenza Modica-Scicli, sita in Piazza Principe di Napoli n. 17, 97015 Modica**, alle ore e nel giorno fissati dal Presidente della competente **Commissione di gara**. Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli all' indirizzo: <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti / Avvisi Bandi e Gare e/o sul sito della C.U.C. c/o Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>. Il predetto avviso, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10/91 e s.m.i., sostituirà a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale (tramite pec o fax), ove in ragione del notevole numero di destinatari quest'ultima risulti particolarmente gravosa.

Si svolgerà in seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti e delle BUSTE "A" contenenti la " Documentazione Amministrativa". Tutti gli operatori economici concorrenti saranno ammessi ad

assistere, per mezzo di un solo rappresentante munito di un documento di identificazione con fotografia ed eventuale delega. Possibili differimenti della prima seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale del Comune di Scicli e della CUC.

19.2 Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta pubblica saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute pubbliche di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito del Comune di Scicli e della CUC.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A";
- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del *Codice* (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti, fatti salvo quanto previsto dal paragrafo successivo;
- (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del *Codice*, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in quest'ultima seduta, la Commissione di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal *Codice*, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

19.4 una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed economica. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

19.5 OMISSIS

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche ed economica, in seduta pubblica la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti.

19.7 OMISSIS

19.8 qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. La commissione comunica quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni

non veritiere.

19.9 OMISSIS

19.10 OMISSIS

19.11 OMISSIS

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà immediatamente mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19.15 Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile della C.U.C..

20 Verifica di anomalia delle offerte

20.1 il sub procedimento istruttorio inerente la verifica di anomalia dell'offerta sarà espletato in applicazione del disposto di cui all'art. 97, commi 1,3 e seguenti del *codice* ed all'art. 69, direttiva 2014/24/UE

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ragusa rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 43



Il Capo Settore Entrate e Finanze

Galant